

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE FEDERALE D'APPELLO SEZIONI UNITE

COMUNICATO UFFICIALE N. 046/CFA (2014/2015)

Si dà atto che la Corte Federale d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 14 aprile 2015, ha adottato le seguenti decisioni:

COLLEGIO

Dott. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Prof. Piero Sandulli, Prof. Mario Serio, Avv. Cesare Persichelli, Prof. Alessandro Zamponi – Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIoglimento DEL SIG. REPACE LUIGI, PRESIDENTE P.T. DEL C.R. UMBRIA, DALLA VIOLAZIONE DELL'ART. 1 BIS C.G.S. SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO (NOTA N.3670/1829 PF 10-11 SP/BLP DEL 25.11.2014) (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 38/TFN – Sez. Disc. del 16.03.2015)

La C.F.A. a Sezioni Unite, vista la pronuncia sul ricorso n. 2); ritenuto, altresì, sussistente un vincolo di collegamento obiettivo del procedimento di cui al ricorso n. 1) col citato procedimento di cui al ricorso n. 2), dispone la sospensione del procedimento d'appello di cui al ricorso n. 1) fino alla definizione del merito in primo grado del procedimento di cui al ricorso n. 2), con relativa sospensione dei termini per la pronuncia in sede di appello di cui all'art. 34bis, comma 2, C.G.S..

2. RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO LA DECLARATORIA DI IMPROCEDIBILITÀ DEL DEFERIMENTO PROPOSTO A CARICO DEI SIGG. REPACE LUIGI, PRESIDENTE P.T. DEL C.R. UMBRIA, EMILI CARLO, FORTI NALDINO, PALMERINI GIUSEPPE, LOMBRICI ROBERTO E CIONI MARIO (COMPONENTI P.T. DEL C.R. UMBRIA) PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 BIS C.G.S. (NOTA N.3671/896 PF 12-13 SP/BLP DEL 25.11.2014) (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 38/TFN – Sez. Disc. del 16.03.2015)

La C.F.A., a Sezioni Unite, vista la fondatezza del motivo di appello di cui al n. II, accoglie il ricorso della Procura Federale n. 2) e, per l'effetto, ai sensi dell'art. 37, comma 4, C.G.S., annulla la decisione di improcedibilità impugnata e rinvia al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare per l'esame del merito, nei sensi di cui in motivazione.

IL PRESIDENTE
Gerardo Mastrandrea

Publicato in Roma il 17 aprile 2015

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio